

Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA CENTRALINO: 091.680.84.02 FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: www.lnd.it
e-mail:crlnd.sicilia01@figc.it

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale n°101 TFT 12 del 09 ottobre 2018

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire <u>nei modi e termini di rito</u> gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc - 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

DEFERIMENTI

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Antonino Giannotta, dal Dott. Gianfranco Vallelunga e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con la partecipazione della Procura Federale in persona dell' Avv.to Giulia Saitta, nella riunione del giorno 09 ottobre 2018 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n. 11/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Guidotti Francesco Paolo (Presidente Società A.S.D. New Randazzo all'epoca dei fatti);

Sig. Vecchio Massimo (Dirigente Società A.S.D. New Randazzo all'epoca dei fatti);

Sig. Magro Giuseppe (Dirigente Società A.S.D. New Randazzo all'epoca dei fatti); società A.S.D. New Randazzo.

Stagione sportiva 2016 / 2017 – Campionato Regionale Seconda Categoria.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 1227/1220 del 30/07/18:

il sig. Guidotti Francesco Paolo, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. New Randazzo, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., in relazione a quanto prescritto dall'art. 44 del regolamento LND e all'art. 38 N.O.I.F., per aver consentito o comunque non impedito al Sig. Lo Presti Alfio di svolgere le funzioni di allenatore per la predetta società nel corso del campionato di seconda categoria della stagione sportiva 2016-17, sebbene privo di tesseramento presso il settore tecnico, e per non aver tesserato un allenatore iscritto al settore tecnico per la medesima stagione sportiva;

il sig. Vecchio Massimo, all'epoca dei fatti dirigente della società A.S.D. New Randazzo, per la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1 bis, comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 44 del Regolamento L.N.D.., per aver sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore le distinte delle gare disputate dalla A.S.D. New Randazzo nei giorni 30.10.16 e 6.11.16 durante il campionato di seconda categoria stagione 2016-17, ove risulta indicato quale allenatore il Sig. Lo Presti Alfio, soggetto privo di tesseramento e di idoneità all'attività sportiva rilasciata dal settore tecnico;

il sig. Magro Giuseppe, all'epoca dei fatti dirigente della società A.S.D. New Randazzo, per la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1 bis, comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 44 del Regolamento L.N.D.., per aver sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta della gara disputata dalla A.S.D. New Randazzo nel giorno 13.11.16 durante il campionato di seconda categoria stagione 2016-17, ove risulta indicato quale allenatore il Sig. Lo Presti Alfio, soggetto privo di tesseramento e di idoneità all'attività sportiva rilasciata dal settore tecnico:

la società A.S.D. New Randazzo ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 del C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e dai propri dirigenti.

Fissata l'udienza dibattimentale, le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi sei di inibizione a carico del sig. Guidotti Francesco Paolo, Presidente della società A.S.D. New Randazzo all'epoca dei fatti;

mesi quattro di inibizione a carico del sig. Vecchio Massimo, Dirigente della società A.S.D. New Randazzo all'epoca dei fatti:

mesi quattro di inibizione a carico del sig. Magro Giuseppe, Dirigente della società A.S.D. New Randazzo all'epoca dei fatti;

ammenda di € 600,00 a carico della società A.S.D. New Randazzo.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione di alcune gare del Campionato Regionale di Seconda Categoria stagione sportiva 2016-17, disputate dalla A.S.D. New Randazzo è stato indicato quale allenatore, nelle distinte ufficiali consegnate al direttore di gara, il nominativo del sig. Lo Presti Alfio, soggetto privo della relativa abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico. Dall'esame delle ulteriori risultanze documentali agli atti è dato anche rilevare la sottoscrizione delle suindicate distinte gara ad opera dei dirigenti Vecchio Massimo (30.10.16 e 6.11.16) e Magro Giuseppe (13.11.16).

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. New Randazzo sig. Guidotti Francesco Paolo omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari. Analogamente fondato risulta il deferimento a carico dei dirigenti sigg. Vecchio Massimo e Magro Giuseppe, avendo sottoscritto le distinte delle gare oggetto del presente procedimento . Ne deriva altresì la responsabilità diretta e oggettiva della Società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mese uno di inibizione a carico del sig. Guidotti Francesco Paolo, Presidente della società A.S.D. New Randazzo all'epoca dei fatti;

mesi due di inibizione a carico del sig. Vecchio Massimo, Dirigente della società A.S.D. New Randazzo all'epoca dei fatti;

mese uno di inibizione a carico del sig. Magro Giuseppe, Dirigente della società A.S.D. New Randazzo all'epoca dei fatti;

ammenda di € 600,00 a carico della società A.S.D. New Randazzo.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 21/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Verentino Carlo (Presidente Società A.S.D. Lercara all'epoca dei fatti); società A.S.D. Lercara.

Stagione sportiva 2016 / 2017 – Campionato Allievi Provinciali.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 1890/853 del 14/08/18:

il sig. Verentino Carlo, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Lercara, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 e 5 del C.G.S. in relazione all'art. 38 N.O.I.F., per aver consentito o comunque non impedito al sig. Guida Salvatore di svolgere nella stagione sportiva 2016-2017 l'attività di allenatore della squadra Allievi Provinciali della medesima società, senza che il predetto fosse

regolarmente tesserato presso il Settore Tecnico a causa del mancato versamento della quota di iscrizione;

la società A.S.D. Lercara per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 C.G.S. in relazione alle condotte poste in essere dal proprio Presidente Sig. Verentino Carlo e dal Sig. Guida Salvatore.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi quattro di inibizione a carico del sig. Verentino Carlo, Presidente della società A.S.D. Lercara all'epoca dei fatti;

ammenda di € 600,00 a carico della società A.S.D. Lercara.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato Allievi Provinciali stagione sportiva 2016-17, disputate dalla A.S.D. Lercara è stato indicato quale allenatore il sig. Guida Salvatore, soggetto non in regola il Settore Tecnico a causa del mancato pagamento della quota di iscrizione.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. Lercara Sig. Verentino Carlo omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari. Ne deriva altresì la responsabilità diretta e oggettiva della Società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mese uno di inibizione a carico del sig. Verentino Carlo, Presidente della società A.S.D. Lercara all'epoca dei fatti;

ammenda di € 150,00 a carico della società A.S.D. Lercara.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 22/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Sucato Salvatore (Presidente Società A.S.D. Real Misilmeri all'epoca dei fatti); società A.S.D. Real Misilmeri.

Stagione sportiva 2016 / 2017 – Campionato Provinciale C5 serie D.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 1988/783 del 29/08/18:

il sig. Sucato Salvatore, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Real Misilmeri, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 e 5 del C.G.S. in relazione all'art. 38 comma 1 N.O.I.F. e 17 comma 6 Regolamento Settore Tecnico, per aver consentito o comunque non impedito al sig. Ticali Antonino di svolgere nella stagione sportiva 2016-2017 l'attività di tecnico della squadra Calcio a 5 serie D della medesima società, senza che il predetto fosse regolarmente tesserato presso il Settore Tecnico a causa del mancato versamento della quota di iscrizione;

la società A.S.D. Real Misilmeri per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 C.G.S. in relazione alle condotte poste in essere dal proprio Presidente Sig. Sucato Salvatore e dal Sig. Ticali Antonino.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi quattro di inibizione a carico del sig. Sucato Salvatore, Presidente della società A.S.D. Real Misilmeri all'epoca dei fatti;

ammenda di € 600,00 a carico della società A.S.D. Real Misilmeri.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato Calcio a 5 serie D stagione sportiva 2016-17, disputate dalla A.S.D. Lercara è stato indicato quale allenatore il sig. Ticali Antonino, soggetto non iscritto presso il Settore Tecnico a causa del mancato pagamento della quota di iscrizione.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. Real Misilmeri Sig. Sucato Salvatore omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari. Ne deriva altresì la responsabilità diretta e oggettiva della Società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mese uno di inibizione a carico del sig. Sucato Salvatore, Presidente della società A.S.D. Real Misilmeri all'epoca dei fatti;

ammenda di € 200,00 a carico della società A.S.D. Real Misilmeri.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 603/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

U.S.D. CALATAFIMI DON BOSCO

Sig. Voi Antonino (Presidente all'epoca dei fatti della U.S.D. Calatafimi Don Bosco)

Sigg. Boni Matteo, Mazzarese Sebastiano e Messina Gaetano, calciatori già tesserati per la società' deferita. Campionato Seconda Categoria - stagione sportiva 2016/2017.

Violazioni: Art.1 bis comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 6 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 27/08/18 proc. 1940/1381 pf/17-18/CS/MS/mm, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

All'udienza dibattimentale è comparso il Sig. Voi Antonino il quale ha chiesto il proscioglimento e in subordine l'applicazione del minimo delle sanzioni.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi: ammenda di € 300,00 a carico della società A.S.D. Calatafimi Don Bosco;

inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente deferito sig. Voi Antonino;

squalifica per due giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Boni Matteo, Mazzarese Sebastiano e Messina Gaetano.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva per la stagione sportiva 2016/2017, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: "La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000" (C.F.A. 3^ sezione – C.U. n° 005 2016/2017).

P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 150,00 a carico della società A.S.D. Calatafimi Don Bosco:

inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mese uno a carico del Presidente deferito sig. Voi Antonino:

ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg. Boni Matteo, Mazzarese Sebastiano e Messina Gaetano.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Il Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 09 ottobre 2018

IL SEGRETARIO Maria GATTO IL PRESIDENTE Santino LO PRESTI